

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 14

(Comunicazioni conseguenti all'applicazione delle sanzioni)

1. In applicazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 218/2003, e successive modifiche, l'autorità territorialmente competente all'applicazione di sanzioni previste per violazioni a disposizioni concernenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente è tenuta a segnalare i comportamenti sanzionati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio al fine dell'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.